

Direzione generale
Direzione centrale risorse umane

Circolare n. 35

Roma, 20 settembre 2018

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo Indipendente di Valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Ricognizione della normativa in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari contenuta nel nuovo Accordo collettivo nazionale allegato al Verbale d'intesa Inail/Sumai e Cisl medici, sottoscritto in data 15 maggio 2018, che ha recepito l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, entrato in vigore il 17 dicembre 2015.

Quadro normativo

- **Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Codice civile 16 marzo 1942.**
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241:** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- **Legge 27 marzo 2001, n. 97:** "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:** "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Articoli da 53 a 56.
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:** "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- **Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116:** "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare".
- **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:** "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:** "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62:** "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- **Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni** sottoscritto il 30 luglio 2015 ratificato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 17 dicembre 2015.
- **Determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15:** "Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo".
- **Determinazione del Presidente Inail 11 aprile 2018, n. 182:** "Medici specialisti ambulatoriali. Recepimento del nuovo Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, vigente per il Servizio sanitario nazionale, entrato in vigore il 17 dicembre 2015".
- **Verbale di intesa Inail/Sumai e Cisl medici**, sottoscritto in data 15 maggio 2018.

Premessa

In data 30 luglio 2015 è stato sottoscritto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, entrato in vigore il 17 dicembre 2015.

Detto Accordo, nell'ottica di condividere il percorso sistematico delle innovazioni normative apportate dal Legislatore nell'ambito dei rapporti di lavoro del pubblico impiego, si è adeguato e raccordato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, introducendo nuove indicazioni che, per analogia, sono rilevanti ai fini di un nuovo e più incisivo approccio al processo sanzionatorio.

Il predetto Accordo collettivo nazionale, recepito dall'Istituto con modifiche e integrazioni, forma parte integrante del Verbale d'intesa Inail/Sumai e Cisl medici sottoscritto in data 15 maggio 2018 e ha previsto specifiche disposizioni in materia di responsabilità e di sanzioni disciplinari contenute nell'art. 7 e negli allegati 4 e 5.

Considerato quanto sopra, si è reso necessario effettuare, per gli specialisti ambulatoriali interni una ricognizione della normativa dettata dall'Accordo, che

forma parte integrante del Verbale d'intesa Inail/Sumai e Cisl medici sottoscritto in data 15 maggio 2018 (c.d. Nuovo Accordo), integrandola con le disposizioni di legge, in particolare con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e con il Codice di comportamento approvato con determinazione del Presidente Inail 21 gennaio 2015, n. 15.

DESTINATARI

Le sanzioni e il procedimento disciplinare, previsti dal detto nuovo Accordo, si applicano ai medici specialisti ambulatoriali interni che erogano in forma diretta prestazioni specialistiche sia a scopo medico legale che diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione in regime di "parasubordinazione".

INNOVAZIONI

Il nuovo Accordo ha introdotto alcune innovazioni tra le quali assumono particolare rilevanza quelle di seguito riportate:

- le competenze in materia disciplinare, che il precedente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni per il quadriennio 2006 – 2009 (norma particolare 4) ascriveva alla Commissione nazionale di disciplina, sono ora attribuite alla Direzione centrale risorse umane - Ufficio disciplinare e contenzioso del personale, così come specificato al successivo paragrafo;
- è stata disciplinata la possibilità di procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare tra l'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane e lo specialista ambulatoriale sottoposto a procedimento disciplinare nelle fattispecie e secondo la procedura indicata nell'allegato 5, comma 2, ultimo periodo, del nuovo Accordo.

COMPETENZE IN MERITO ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Per la gestione del procedimento disciplinare e per l'irrogazione della relativa sanzione la competenza è ascrivita:

- a) al Dirigente dell'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane per le violazioni punibili con le sanzioni dal rimprovero scritto alla sanzione disciplinare della sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
- b) al Direttore della Direzione centrale risorse umane per le violazioni punibili con la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico.

Per le sole condotte che sono punibili con la revoca dell'incarico e che sono state accertate in flagranza, il Responsabile di Struttura è competente a sospendere cautelatamente lo specialista ambulatoriale e contestualmente ad avviare il procedimento disciplinare mediante contestazione scritta degli addebiti e convocazione in audizione innanzi all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane, che è invece competente alla conclusione del procedimento, secondo la procedura prevista dall'articolo 8 della Ricognizione normativa allegata alla presente circolare.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, per "Responsabile di Struttura" deve intendersi il Dirigente responsabile della Struttura che ha conferito l'incarico allo specialista ambulatoriale.

COMPETENZE IN MERITO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE

Il Responsabile di Struttura è competente a sospendere lo specialista ambulatoriale dall'incarico nei casi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e d) del nuovo Accordo, e a sospenderlo cautelativamente e obbligatoriamente qualora sia destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dall'Autorità giudiziaria, così come previsto dalla lettera c) del medesimo articolo 6, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse umane.

Il Direttore centrale risorse umane può sospendere cautelativamente lo specialista ambulatoriale dall'incarico, nel caso in cui sia sottoposto a procedimento disciplinare che abbia per oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 2, della Ricognizione normativa allegata alla presente circolare.

PUBBLICITÀ E VIGENZA

La presente circolare e l'allegata ricognizione normativa sono portati a conoscenza dei medici specialisti ambulatoriali interni e del personale, tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare Inail 24 dicembre 2008, n. 80 e pubblicati sul portale istituzionale, come previsto dall'articolo 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti accaduti in data successiva alla sottoscrizione del Verbale di intesa del 15 maggio 2018.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 2